



TRIBUNALE DI VICENZA
CANCELLERIA PROCEDURE CONCORSUALI
ESTRATTO SENTENZA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
Liquidazione Giudiziale R.G. 79/2026
SENT. N. 170/2026 PUBBL. il 20/07/2026

Il Tribunale di Vicenza, Prima Sezione Civile – Procedure Concorsuali, riunito in Camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al n. R.G. 198/2026 P.U.

(omissis)

Visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 121 e 198 CCII

P. Q. M.

dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale di **SVEPI S.R.L., con sede legale in Vicenza (VI), Via Vecchia Ferriera n. 70 (C.F. 03843920244); nomina Giudice Delegato il dott. Fabio D'Amore; nomina Curatore la dott.ssa Francesca Pasqualin; fissa per l'esame dello stato passivo l'udienza del 14.10.2026 ore 10.20 dinanzi al Giudice Delegato;** assegna ai creditori e ai terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale il termine di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, per presentare le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata; avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute; nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co. 3, CCII; autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies disp. att. c.p.c.: -ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari; -ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi; -ad acquisire l'elenco dei clienti e dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal d.lgs. n. 127/2015; -ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti; -ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice; ordina al legale rappresentante dell'impresa sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture

contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI; ordina al debitore di presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione giudiziale; ordina al Curatore di procedere all'immediato compimento dell'inventario, da considerare atto urgente, a norma dell'art. 195 CCII, preceduto dalla apposizione dei sigilli, a norma dell'art. 193 CCII; onera il Curatore di provvedere ad ogni adempimento di legge e, in particolare, a: -comunicare tempestivamente al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della ditta debitrice; -depositare l'informativa di cui all'art. 130 comma 1 CCII nel termine di 30 giorni dalla data di deposito della presente sentenza; -se non vi provvede il debitore, presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro il termine di legge; -apportare le rettifiche necessarie al bilancio presentato dal debitore e ai bilanci e agli elenchi presentati a norma dell'articolo 39 CCII; -depositare le relazioni particolareggiate di cui all'art. 130, commi 4 e 5, CCII nel termine di 60 giorni dalla data di deposito del decreto di esecutività dello stato passivo o, in mancanza, in quello di 180 giorni dalla data di deposito della presente sentenza; -trasmettere al Pubblico Ministero l'informativa e le relazioni di cui ai punti che precedono entro i 5 giorni successivi al deposito; -depositare i rapporti riepilogativi di cui all'art. 130, comma 9, CCII nel termine di 4 mesi dalla data di deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, e, successivamente, ogni 6 mesi; -istituire il registro informatico di cui all'art. 136, comma 1, CCII; -predisporre il programma di liquidazione da sottoporre al comitato dei creditori ex art. 213 CCII entro 60 giorni dalla redazione dell'inventario e, in ogni caso, non oltre 150 giorni dalla data di deposito della presente sentenza. dispone la prenotazione a debito del presente atto, ai sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata alle persone soggette a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, comma 4, CCII.

dichiara la sentenza immediatamente esecutiva.

Così deciso in Vicenza, nella Camera di consiglio del 16.7.2026

IL GIUDICE EST

F.to dott. Fabio D'amore

IL PRESIDENTE

F.to dott Giuseppe Limitone

Depositato in Cancelleria **il 20/07/26**

IL FUNZIONARIO

dott. Federico Zanatta